


Allegato “A”

REGIONE
ABRUZZO



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

**Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura
Ufficio Tutela Fitosanitaria**

**GUIDA ALLA CORRETTA APPLICAZIONE
DELLA NORMATIVA FITOSANITARIA
EUROPEA E NAZIONALE**

2021

INDICE

| Capitolo | Parag. | Argomento | Pagina |
|-----------------|---------------|--|---------------|
| | | INTRODUZIONE | 3 |
| I | | QUADRO NORMATIVO | 4 |
| II | | STATO FITOSANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO | 8 |
| III | | IL CONTESTO DEL SISTEMA FITOSANITARIO MONDIALE | 10 |
| | III.1 | L'organizzazione europea per la protezione delle piante OEPP | 11 |
| | III.2 | Il Servizio Fitosanitario Nazionale SFN | 13 |
| IV | | PRINCIPALE NORMATIVA FITOSANITARIA EUROPEA | 15 |
| | IV.1 | Il Regolamento (UE) 2031/2016 | 16 |
| | IV.1a | Riconoscimento zona protetta | 21 |
| | IV.1b | Divieto di introduzione di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti nel territorio dell'Unione | 22 |
| | IV.1c | Istituzione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) | 22 |
| | IV.1d | Passaporto delle piante | 23 |
| | IV.1e | Prescrizioni fitosanitarie per produttori vivaisti iscritti al RUOP | 26 |
| | IV.1f | Definizione di utilizzatore finale | 30 |
| | IV.1g | Normativa manutentore del verde | 30 |
| V | | CERTICAZIONE FITOSANITARIA PER ESPORTAZIONE VERSO PAESI TERZI | 31 |
| VI | | CERTIFICAZIONE FITOSANITARIA PER L'IMPORTAZIONE | 33 |
| VII | | MISURE FITOSANITARIE PER PALLET E IMBALLAGGI IN LEGNO | 35 |
| VIII | | CERTIFICAZIONE FITOSANITARIA MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA VITE | 38 |
| IX | | DISCIPLINA FITOSANITARIA ATTIVITA' SEMENTIERA | 41 |
| X | | NORME PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL MATERIALE VIVAISTICO | 47 |
| | X.1 | Norme per la commercializzazione delle piante da frutto | 49 |
| | X.2 | Norme per la commercializzazione delle piante ornamentali | 54 |
| | X.3 | Norme per la commercializzazione delle piante ortive | 57 |
| | X.4 | Norme per la commercializzazione della vite | 59 |
| XI | | REGOLAMENTAZIONE SPOSTAMENTO PIANTE DI OLIVO | 61 |
| XII | | SANZIONI AMMINISTRATIVE | 62 |
| XII | | ELENCO ISPETTORI FITOSANITARI REGIONE ABRUZZO | 63 |

INTRODUZIONE

Il sistema economico mondiale è interessato da rapidi e intensi mutamenti nei processi e nei prodotti. Il definitivo consolidamento sul mercato mondiale di aree produttive emergenti, la rapidità dei trasporti, l'abbattimento delle barriere doganali, il turismo internazionale e il decentramento produttivo, hanno comportato un forte incremento negli spostamenti di persone e merci a livello internazionale.

Gli intensi rapporti economici che hanno portato alla globalizzazione dei mercati hanno incrementato in modo esponenziale il rischio di esportare in nuovi territori temibilissimi organismi nocivi alieni, precedentemente confinati dall'isolamento geografico dei continenti o dalle barriere naturali.

Le “*invasive alien species*” sono specie esotiche non indigene (animali, piante, funghi, batteri e virus ecc) la cui introduzione e diffusione in nuovi areali minaccia la diversità biologica del nuovo ambiente dato che sono in grado di diffondersi rapidamente, competendo con le specie locali. La loro nocività è determinata dall'assenza di forme di controllo naturale nelle aree di nuova introduzione in associazione alla scarsa resistenza/tolleranza delle piante ospiti. Tali specie esotiche possono quindi diffondersi con effetti disastrosi per la stabilità degli ecosistemi e la tutela delle coltivazioni, con conseguenti ingenti danni economici.

Per tale motivo la Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante ha indicato molti delle “*invasive alien species*” come **organismi nocivi da quarantena** vale a dire: *qualsiasi specie, razza o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso alle piante e ai prodotti delle piante con un potenziale impatto economico importante per l'area minacciata, non ancora presente o presente ma non ampiamente diffuso e oggetto di misure di controllo ufficiale.*

Per i motivi sopra esposti il rafforzamento dell'azione regionale nel settore della protezione fitosanitaria è essenziale per ridurre il rischio crescente di introdurre nuovi organismi nocivi derivanti dall'accelerazione degli scambi internazionali e per garantire, nell'attuale contesto di globalizzazione dei sistemi produttivi, adeguato supporto alle esportazioni delle imprese abruzzesi, alla produzione vivaistica e maggiore sicurezza degli approvvigionamenti alimentari.

La vigilanza del territorio, la tempestiva individuazione e l'eradicazione di nuovi focolai dovuti alla presenza di organismi nocivi da quarantena rappresentano tra i compiti prioritari dell'Ufficio tutela fitosanitaria delle colture e sono lo strumento più efficace per la prevenzione dei devastanti impatti che le specie invasive possono avere nella filiera agroalimentare e sugli ecosistemi della nostra regione.

In assenza di una pronta individuazione dei nuovi organismi da quarantena giunti nel nostro territorio le conseguenze possono rivelarsi molto gravi, tra le principali si sottolineano:

- a) perdita di competitività sui mercati nazionali ed internazionali delle produzioni abruzzesi;**
- b) elevati costi sociali ed economici per l'attuazione dei piani di eradicazione;**
- c) incremento dell'uso di prodotti fitosanitari per contenere le nuove avversità;**

d) rischio potenziale di perdere gli attuali ordinamenti colturali.

Le azioni svolte dal competente Ufficio regionale al fine di garantire la tutela del territorio dall'ingresso di nuovi organismi nocivi sono inserite all'interno di un complesso quadro normativo in modo da soddisfare gli impegni internazionali assunte dall'Italia all'interno della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) e agli accordi Sanitari e Fitosanitari (SPS Agreement del WTO) che regolano il commercio mondiale dei vegetali e dei prodotti vegetali.

Gli aspetti fitosanitari, concernenti la salute delle piante, sono estremamente importanti per la produzione vegetale, l'approvvigionamento di materie prime, la sicurezza alimentare, il patrimonio forestale, gli ecosistemi naturali e agricoli e la biodiversità.

Le piante sono essenziali per la nostra vita. Garantiscono l'80% del cibo di cui ci alimentiamo e il 98% dell'ossigeno che respiriamo, costituendo una componente centrale dell'ambiente in cui viviamo.

La loro salute è tuttavia minacciata da specie dannose, per le piante stesse e per i loro prodotti vegetali, i cui rischi di introduzione nel territorio dell'Unione europea sono aumentati a causa della globalizzazione degli scambi commerciali e dei cambiamenti climatici.

La comparsa di nuove malattie e di parassiti dei vegetali può avere conseguenze nefaste sulla nostra qualità di vita e sulla nostra economia. Gli organismi nocivi possono minacciare le basi vitali delle imprese agricole e ortoflorovivaistiche e avere ripercussioni negative sulla qualità e i prezzi delle nostre derrate alimentari nonché sullo stato dei nostri ecosistemi boschivi e forestali.

Organismi nocivi devastanti per i vegetali possono comparire nelle forme più disparate come batteri, funghi, virus, nematodi o insetti.

Negli ultimi anni il numero di specie nocive arrivate sul territorio italiano ed europeo è sensibilmente aumentato, si citano ad esempio il batterio *Xylella fastidiosa* che ha causato gravissimi danni economici, sociali e ambientali in Puglia, causando effetti nocivi in tutto il comparto vivaistico nazionale, la Cimice asiatica, *Halyomorpha halis* nel nord est Italia, così come dal tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) che sta invadendo i boschi dalla Lombardia al Lazio, il coleottero giapponese (*Popillia japonica*), il nematode *Meloidogyne graminicola*, il *Candidatus liberibacter solanacearum* (settore orticolo) ecc. Tutto ciò per un totale di oltre 20 emergenze fitosanitarie in atto sul territorio nazionale.

È pertanto importante adottare tempestivamente misure efficaci per contrastare tali organismi ed evitare che altri giungano all'interno del Paese.

Cap. I - QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo ha, negli ultimi anni subito una sostanziale modifica, al fine di rafforzare la protezione delle piante e dei prodotti vegetali dagli organismi nocivi, introduce nuovi obblighi per tutti gli attori della filiera, da chi importa a chi moltiplica e commercializza vegetali, modificando, tra l'altro, l'organizzazione dei Servizi fitosanitari nei vari Paesi membri, le procedure di sorveglianza messe in atto dai servizi ufficiali, la responsabilità diretta dei produttori sulla sanità dei vegetali. Sono stati, inoltre, emanati specifici regolamenti per definire le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali e disposizioni per prevenire ed impedire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

La normativa è volta a:

- a) garantire il controllo ufficiale degli organismi nocivi da quarantena;
- b) assicurare la prevenzione con adeguati controlli ai punti di ingresso comunitari;
- c) assicurare la sanità dei vegetali posti in circolazione nella comunità attraverso il controllo dei luoghi di produzione e l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante;
- d) garantire la sanità e la qualità dei vegetali esportati nei paesi terzi;
- e) assicurare l'attuazione delle misure di eradicazione e controllo degli organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria o di misure di emergenza adottate a livello comunitario.

In Italia l'organizzazione dell'attività di protezione delle piante e dei controlli è organizzata, in maniera gerarchica, e composta dal Servizio Fitosanitario Centrale (SFC), presso il MiPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) con compiti legislativi, di indirizzo e di coordinamento delle attività su scala nazionale e dai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR), che operano a livello regionale, in accordo con la normativa europea, ed è definita principalmente dalle seguenti norme :

- Regolamento (UE) 2031/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione degli organismi nocivi per le piante che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CE, 2000/29/CE e 2007/33/CE del Consiglio
- Regolamento (UE) 652/2014 del parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare , alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, la Direttiva 2009/128/CE del parlamento Europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento Europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio
- D. L.gs 2 febbraio 2021 n. 19 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019 n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.03.2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi e sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del

Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante a abroga il regolamento (CE) 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione


- Direttiva 128/09 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e relativo D.lgs. 150/12 di recepimento della norma comunitaria
- Decreti legislativi di settore (normativa sementiera, controllo materiale moltiplicazione vite, certificazione volontaria dei fruttiferi ecc.)
- Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) 99/2013, (UE) 1287/2013, (UE) 254/2014 e (UE) 652/2014
- Specifici Decreti di lotta obbligatoria ad alcuni patogeni:

| | | |
|----------------------------------|------|--|
| Decreto 31.05.00 159 10.07.00 | G.U. | Flavescenza dorata della vite <i>FD</i> |
| Decreto 23.02.06 14.03.06 | G.U. | Scopazzi del melo <i>Apple proliferation Phithoplasma</i> |
| Decreto 10.09.99 243 15.10.99 | G.U. | Colpo di fuoco batterico <i>Erwinia amylovora</i> |
| Decreto 28.07.09 09.10.09 | G.U. | Vaiolatura delle drupacee <i>Sharka PPV</i> |
| Decreto 7.04.98 01.06.98 | G.U. | Cancro colorato del platano <i>Ceratocystis fimbriata</i> |
| Decreto 22.11.96 5.12.96 | G.U. | Virus della tristezza degli agrumi <i>Citrus Tristeza virus</i> |
| Decreto 28.01.08 31.3.08 | G.U. | Viroide dell'affusolamento tuberi della patata <i>PSTVd</i> |
| Decreto 30.10.07 20.02.08 | G.U. | Avvizzimento batterico delle solanacee <i>Ralstonia solanacearum</i> |
| Decreto 28.01.08 31.03.08 | G.U. | Marciume anulare delle patate <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Sepedonicus</i> |
| Decreto 18.05.71 01.07.71 | G.U. | Nematode dorato della patata <i>Heterodera rostochiensis</i> |
| Decreto 18.05.71 01.07.71 | G.U. | Rogna nera della patata <i>Synchytrium endobioticum</i> |
| Decreto 28.01.08 31.03.08 | G.U. | Viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata <i>Potato spindel tuber viroid</i> <i>TSTVd</i> |
| Decreto 17.04.98 02.06.98 | G.U. | Cocciniglia di S.Josè <i>Comstokaspis pernicioso</i> |
| Decreto 24.04.03 17.06.03 | G.U. | Virus del mosaico del pepino <i>PeMV</i> |

| | |
|--|---|
| Decreto 09.11.07 G.U.16.02.2008 | <i>Anoplophora chinensis</i> Tarlo asiatico |
| Decreto 30.11.07 G.U. 19.02.08 | <i>Dryocosmus Kuriphilus</i> Cinipide del castagno |
| Decreto 28.11.02 Decisione UE 27.03.07 | <i>Phitophthora ramorum</i> Disseccamento del rododendro |
| Decreto 28.03.14 G.U. n. 119 del 24.05.14 | <i>Bursaphelenchus</i> Nematode del pino |
| Decreto 9.11.07 G.U. 13.02.08 | Rincoforo o punteruolo delle palme <i>Rincophorus ferrugineus</i> |
| Decisione U.E. 18.06.07 G.U. 22.06.07 | <i>Gibberella circinata</i> |
| Decreto 30.10.07 G.U. 16.02.08 | <i>Traumatocampa pytiocampa</i> Processionaria del pino |
| Decreto 18.02.16 | <i>Xilella fastidiosa</i> Complesso del disseccamento rapido dell'olivo |
| Decreto 07.02.11 | <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Cancro batterico dell'actinidiaPSA kiwi |
| Decreto n. 6696 22.01.2018 | Misure di emergenza per impedire la diffusione di <i>Popillia japonica</i> nel territorio della Repubblica Italiana |
| Reg. (UE) 2020/1192 e 2021/74 | Istituzione di misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'unione Europea del virus ToBRFV (<i>Tomato brown rugose fruit virus</i>) |
| Decreto 03.06.2021 | Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo <i>Toumeyella parvicornis</i> , cocciniglia tartaruga del pino |

Presso il Servizio Fitosanitario Centrale (MiPAAF) è istituito il Comitato Fitosanitario Nazionale di cui fanno parte i rappresentanti di tutti i Servizi Fitosanitari Regionali con compiti tecnici consultivi e propositivi per tutto quanto concerne l'applicazione delle norme sopra richiamate.

Schema illustrativo dei principali Regolamenti Comunitari che regolano il regime fitosanitario



Cap. II - STATO FITOSANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO

Il “**Pest Status**”, vale a dire lo stato fitosanitario di un territorio, è lo strumento attraverso il quale viene caratterizzata e definita la presenza o assenza degli organismi nocivi da quarantena.

La conoscenza del “Pest Status” risulta quindi fondamentale per:

- a. applicare le misure fitosanitarie nei confronti degli organismi nocivi presenti;
- b. programmare specifiche misure atte a prevenire l’introduzione di nuovi organismi nocivi;
- c. garantire la conformità e la competitività sui mercati nazionali ed internazionali delle produzioni della nostra Regione

Di seguito viene riportato il “Pest status” della Regione Abruzzo, con specifico riferimento alle liste di quarantena internazionali e alle disposizioni fitosanitarie comunitarie e nazionali.

| PEST STATUS REGIONE ABRUZZO | |
|--|--------------------|
| Organismo nocivo | Pest status |
| <i>Flavescenza dorata della vite</i> FD | Assente |
| <i>Bois noir</i> Legno nero della vite | Presente |
| <i>Scaphoideus titanus</i> | Presente |
| Scopazzi del melo <i>Apple proliferation Phithoplasma</i> | Assente |
| Colpo di fuoco batterico <i>Erwinia amylovora</i> | Assente |
| Vaiolatura delle drupacee <i>Sharka</i> PPV | Presente |
| Cancro colorato del platano <i>Ceratocystis fimbriata</i> | Presente |
| Virus della tristezza degli agrumi <i>Citrus tristeza virus</i> | Assente |
| Malsecco degli agrumi <i>Phoma tracheiphila</i> | Assente |
| Avvizzimento batterico delle solanacee <i>Ralstonia solanacearum</i> | Assente |
| Marciume anulare delle patate <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Sepedonicus</i> | Assente |
| Nematode dorato della patata <i>Globodera rostochiensis</i> | Presente |
| Rogna nera della patata <i>Synchytrium endobioticum</i> | Assente |
| Viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata <i>Potato spinale tuber viroid</i> TSTVd | Assente |
| Cocciniglia di S.Josè <i>Comstokaspis perniciosa</i> | Presente |
| Virus del mosaico del pepino PeMV | Assente |
| Tarlo asiatico <i>Anoplophora chinensis</i> | Assente |
| <i>Dryocosmus Kuriphilus</i> Cinipide del castagno | Presente |
| <i>Phitophthora ramorum</i> Disseccamento del rododendro | Assente |

| | |
|--|-----------------|
| Nematode del pino | Assente |
| Processionaria del pino | Presente |
| Rincoforo o punteruolo delle palme <i>Rincophorus ferrugineus</i> | Presente |
| <i>Xylella fastidiosa</i> disseccamento rapido dell'olivo | Assente |
| <i>Giberella circinata</i> Cancro resinoso del pino | Assente |
| Cancro batterico dell'actinidia | Assente |
| <i>Tomato brown rugose fruit virus</i> | Assente |
| <i>Popillia japonica</i> | Assente |
| <i>Toumeyella parvicornis</i> Cocciniglia tartaruga del pino | Presente |
| <i>Agilus anxius</i> Rodilegno bronzeo della betulla | Assente |
| <i>Agilus planipennis</i> Rodilegno smeraldo | Assente |
| <i>Anastrepha ludens</i> Mosca messicana della frutta | Assente |
| <i>Anomala orientalis</i> Coleottero del mais | Assente |
| <i>Anthonomus eugeni</i> Punteruolo del peperone | Assente |
| <i>Anthonomus gradigibbosus</i> | Assente |
| <i>Aromia bungii</i> Cerambicide dal collo rosso | Assente |
| <i>Bactericera cockerelli</i> Psillide del pomodoro e peperone | Assente |
| <i>Bactrocera dorsalis</i> Mosca della frutta | Assente |
| <i>Carneocephala fulgida</i> Cicadellide vite | Assente |
| <i>Conotrachelus nenuphar</i> Curculionide americano di pesco e susino | Assente |
| <i>Dendrolimus sibiricus</i> Falena di seta siberiana | Assente |
| <i>Draeculacephala minerva</i> Cicadellide della vite | Assente |
| <i>Epitrix spp.</i> pulce della patata | Assente |
| <i>Graphocephala atropunctata</i> Cicadellide della vite | Assente |
| <i>Homalodisca vitripennis</i> Cicadellide della vite | Assente |
| <i>Meloidogyne citwoodi</i> e <i>M. fallax</i> Nematodi galligeni della patata | Assente |
| <i>Meloidogyne graminicola</i> Nematodi graminacee | Assente |
| <i>Monochamus spp</i> | Assente |
| <i>Pantotea stewartii</i> Batteriosi del mais | Assente |
| <i>Pissodes spp.</i> punteruolo del pino | Assente |
| <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> batteriosi del pomodoro | Assente |
| <i>Spodoptera frugiperda</i> | Assente |
| <i>Thecaphora solani</i> | Assente |
| <i>Tobacco ringspot virus</i> | Assente |
| <i>Tomato brown rugose fruit virus</i> virosi ortive | Assente |
| <i>Tomato leaf curl New Delhi virus</i> virosi ortive | Assente |
| <i>Tomato chocolate virus</i> virosi ortive | Assente |
| <i>Tomato marchitea virus</i> virosi ortive | Assente |

Passaporto delle piante



Cap. III - IL CONTESTO DEL SISTEMA FITOSANITARIO MONDIALE

Il concetto di protezione internazionale dei vegetali prese avvio nel 1881, quando 5 paesi sottoscrissero un accordo per combattere la fillossera della vite, introdotta accidentalmente in Europa dal Nord America nel 1865. Il successivo più rilevante passo fu la Convenzione Internazionale per la protezione delle piante (IPPC), trattato siglato a Roma nel 1929, seguito nel 1951 dall'adozione ufficiale dell'IPPC da parte della FAO. L'IPPC è entrato in vigore nell'aprile 1952 ed è stato riconosciuto, da parte dell'Uruguay Round del 1989 relativo al Trattato Generale sulle tariffe ed il commercio, come organizzazione per l'allestimento degli standard per il Trattato sull'applicazione delle Misure Sanitarie e Fitosanitarie (SPS Agreement).

Nel 1992 il Segretariato IPPC fu collocato al quartier generale FAO a Roma dove iniziò a sviluppare il programma di individuazione degli standard, che fu adottato dalla FAO l'anno seguente. I membri IPPC richiesero una revisione della convenzione nel 1995 per allineare le finalità fitosanitarie ed il ruolo dell'IPPC relativamente ai Trattati dell'Uruguay Rounds dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), in particolare all' SPS Agreement. Nello stesso anno la Conferenza FAO approvò i primi tre standard internazionali per le misure internazionali (ISPM); si tratta di trattati formali e vincolanti finalizzati alla protezione delle piante e della produzione vegetale dagli organismi nocivi. In accordo con l'SPS Agreement, l'IPPC elabora standard internazionali per le misure fitosanitarie, fatti propri dai governi nazionali per proteggere le proprie risorse vegetali dagli organismi nocivi, nella certezza che tali misure sono giustificate tecnicamente e non sono usate come ingiustificate barriere al commercio internazionale. La 29° Conferenza FAO nel 1997 adottò all'unanimità il nuovo testo revisionato dell'IPPC, che entrò in vigore nel 2005.

Dal dicembre 2013, i paesi aderenti all'IPPC sono ben 181 e l'organo di governo dell'ICPP è la Commissione per le Misure Fitosanitarie mentre il Segretariato, istituito in ambito FAO è responsabile delle attività di coordinamento per la realizzazione del programma di attività. A livello mondiale operano le Organizzazioni Regionali per la Protezione delle Piante (RPPO) che sono gli enti intergovernativi delegati al coordinamento delle Organizzazioni Nazionali per la Protezione delle Piante (NPPO) (ad oggi esistono 10 RPPO):

| | |
|-----------|---|
| APPPC | Asia e Pacific Plant Protection Commissioni (India, Australia, Nuova Zelanda) |
| CAN | Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù) |
| COSAVE | Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (Sudamerica) |
| CPPC | Caribbean Plant Protection Commissioni (Caraibi) |
| IAPSC/CPI | Interafricain Phytosanitaire Council / Conseil phytosanitaire interafricain (Africa) |
| NAPPO | North American Plant Protection Organization (Nord America) |
| OEPP/EPPO | European and Mediterranean Plant Protection Organization Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes |
| OIRSA | Organismo Internazionale Regionale de Sanidad Agropecuaria (America centrale) |
| PPPO | Pacific Plant Protection Organization (Area Oceano Pacifico) |
| NEPPO | Near East Plant Protection Organization (La linea del vicino oriente) |

Parag. III.1 - L'Organizzazione Europea per la Protezione delle Piante OEPP

È un'organizzazione intergovernativa responsabile, in ambito europeo e mediterraneo, della cooperazione finalizzata alla difesa dei vegetali.

È stata fondata nel 1951 da 15 stati europei, conta ora 50 paesi membri, che rappresentano quasi la totalità degli stati dell'area europea-mediterranea e all'interno della Convenzione Internazionale FAO per la difesa dei vegetali (IPPC) rappresenta l'organizzazione regionale di protezione vegetale per l'Europa ed il bacino del Mediterraneo.

I principali obiettivi sono:

- la protezione dei vegetali nell'area di competenza;
- lo sviluppo di una strategia internazionale contro l'introduzione e la diffusione di parassiti e patogeni che possano danneggiare tanto i vegetali coltivati che quelli selvatici, all'interno di ecosistemi naturali o agricoli;
- l'armonizzazione tra le normative fitosanitarie;
- la promozione dell'uso di sicuri, moderni ed efficaci metodi di controllo dei parassiti;
- la creazione di un servizio di documentazione in campo fitosanitario;
- prevenire l'entrata o la diffusione di parassiti dannosi (quarantena vegetale);

- classificare i parassiti in base al rischio fitosanitario e inserirle in liste A1 e A2 come organismi da quarantena;
- avanzare proposte ai Paesi membri circa le misure fitosanitarie da adottare nei confronti degli organismi da quarantena attraverso l'elaborazione di un Pest Risk Analysis condotto da gruppi di esperti e su appropriate documentazioni scientifiche.

Per ogni organismo di quarantena compreso in A1 o A2, l'EPPO raccomanda agli stati membri i "Pest-Specific Phytosanitary Requirements" (PSPRs), relativi ai requisiti che dovrebbero essere richiesti ai paesi terzi esportatori per le merci che possono veicolare l'organismo stesso.

La lista A1 raggruppa organismi di quarantena non ancora presenti nell'area di competenza EPPO, mentre la lista A2 comprende organismi di quarantena già presenti nell'area ma non largamente diffusi e considerati sotto controllo ufficiale.

L'EPPO, inoltre elabora e aggiorna periodicamente una specifica "Alert List" sulla base del potenziale rischio fitosanitario per l'area mediterranea. I parassiti inseriti in questa lista non sono da considerarsi "da quarantena" ma, una volta sottoposti ad analisi del rischio, possono essere inseriti nelle liste A1 o A2 o, in caso di rischio basso, essere rimossi da essa.


I paesi ricadenti in area europea e mediterranea, sulla scorta delle indicazioni tecniche fornite dall'EPPO, e nella cornice procedurale prevista in ambito IPPC, elaborano le proprie normative fitosanitarie.



Logo OEPP Organizzazione Europea Protezione delle Piante



Bollettino emesso periodicamente dall' OEPP



Paesi aderenti all'OEPP

Parag. III.2 - Il Servizio Fitosanitario Nazionale

In Italia il Servizio Fitosanitario Nazionale, istituito a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, è l'autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 ed è articolato nel Servizio Fitosanitario Centrale, nei Servizi Fitosanitari Regionali e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante individuato nel Centro di ricerca Difesa e Certificazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA-DC).

Il Servizio Fitosanitario Centrale opera presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di protezione delle piante: ha la gestione della disciplina nazionale e dell'Unione Europea in materia di sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, delle piante da frutto, della vite e delle piante ortive, regola l'attività sementiera e dei relativi materiali di moltiplicazione, tenuta dei registri nazionali delle varietà e aggiornamento dei corrispondenti cataloghi dell'Unione europea; accertamento dei requisiti tecnici in materia di private per nuove varietà vegetali; gestione degli adempimenti relativi alla commissione brevetti.

Il Servizio Fitosanitario Regionale è responsabile dell'attuazione delle medesime attività nel proprio territorio di competenza ed ha il compito di:

- applicare sul territorio regionale le direttive comunitarie recepite nell'ordinamento nazionale;
- effettuare i controlli fitosanitari ai fini del rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione e dei nulla osta per l'importazione;
- effettuare il controllo e la vigilanza ufficiale sul territorio regionale dello stato fitosanitario dei vegetali spontanei e coltivati e dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;
- rilasciare le autorizzazioni previste dalle normative fitosanitarie;
- adottare sul territorio di competenza tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per evitare la diffusione di organismi nocivi ai vegetali in applicazione delle normative fitosanitarie vigenti;
- effettuare ispezioni sia preventive che periodiche presso i luoghi di produzione dei vegetali, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi e l'applicazione delle misure fitosanitarie nazionali e locali;
- accertare le violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento e irroga le eventuali sanzioni amministrative;
- raccogliere i dati relativi alla presenza di organismi nocivi sul territorio regionale;
- comunicare al Servizio Fitosanitario centrale la presenza di organismi nocivi precedentemente non presenti sul territorio di propria competenza.

Tali compiti sono svolti essenzialmente dagli Ispettori Fitosanitari, funzionari della pubblica amministrazione con la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Schema illustrativo dell'organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale



A supporto di tutte le attività istituzionali sopra elencate opera il Laboratorio fitopatologico regionale, struttura altamente specializzata, che svolge analisi fitosanitarie nel campo della Batteriologia, Biologia Molecolare, Entomologia, Micologia, Nematologia e Virologia.

Il Laboratorio Fitopatologico Regionale svolge attività di diagnostica fitosanitaria a supporto:

- degli ispettori fitosanitari in generale
- dei controlli sui campioni di vegetali e/o di origine vegetale previsti dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, effettuati dagli ispettori fitosanitari sul materiale in importazione, esportazione e nei vivai;
- dei monitoraggi effettuati su organismi nocivi da quarantena e/o di lotta obbligatoria, previsti dalle normative sopra riportate;
- dei monitoraggi effettuati nell'ambito dei Patogeni inseriti nella "allert list" della European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO);

Cap. IV – PRINCIPALE NORMATIVA FITOSANITARIA COMUNITARIA

La principale normativa fitosanitaria **unionale** vigente si sostanzia nei seguenti regolamenti:

- REG. (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016, entrato in vigore il 14 dicembre 2019 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

- REG. (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali da effettuare per garantire l'applicazione della legislazione fitosanitaria;
- REG. (UE) 1143/2014 del 22 ottobre 2014, recante disposizioni per prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- REG. (UE) 652/2014 del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per i finanziamenti da concedere agli stati membri per la sanità vegetale.

A queste normative hanno fatto seguito poi una serie di regolamenti delegati e di esecuzione tra i quali si riportano quelli di maggior importanza:

- Reg. (UE) di esecuzione 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031;
- Reg. (UE) di esecuzione 2017/2313 della Commissione del 23 dicembre 2017 che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta.
- Reg. delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari.
- Reg. di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014.


Parag. IV.1 - Il Regolamento (UE) 2016/2031

Prevede:

- **la figura dell'Operatore Professionale (OP)** che riveste un ruolo centrale in tutto il quadro normativo e che è rappresentato da un soggetto di diritto pubblico o privato che svolge a titolo professionale una o più delle seguenti attività in relazione alle piante e prodotti vegetali:
 - Impianto
 - Riproduzione
 - Produzione incluse la coltivazione, moltiplicazione e mantenimento
 - Introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione
 - Messa a disposizione sul mercato
 - Immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione.
- **La definizione di organismi nocivi da quarantena** che sono organismi nocivi che soddisfano le seguenti condizioni:
 - Hanno una identità certa;
 - Non sono presenti nel territorio o la loro presenza non è ampiamente diffusa;

- È in grado di introdursi, insediarsi e diffondersi all'interno del territorio o in parti di esso;
 - Il suo ingresso, insediamento e diffusione hanno un impatto economico, ambientale o sociale inaccettabile sul territorio in questione;
 - Sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per prevenirne l'ingresso, l'insediamento e la diffusione.
- **La definizione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione** che sono gli organismi nocivi da quarantena identificati in quelli di cui all'allegato II del Reg. (UE) di esecuzione 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019.
 - **La definizione di organismi nocivi prioritari** che sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che soddisfano le seguenti condizioni:
 - La loro presenza non è nota nel territorio in questione eccetto in una sua parte limitata e con casi sporadici, irregolari o isolati;
 - Il loro potenziale impatto economico, ambientale o sociale è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell'unione;
 - Sono identificati in quelli di cui all'allegato del Reg. delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019.
 - **Obblighi** per gli stati membri di effettuare indagini sul loro territorio per rilevare l'eventuale presenza di organismi nocivi, organismi nocivi da quarantena, organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, organismi nocivi prioritari.
 - **L'adozione di piani di emergenza e di azione** nel caso di ritrovamento e presenza confermata degli organismi di cui al punto precedente.

Diagramma di azioni da intraprendere in caso di presenza di organismi nocivi





Philaenus spumarius Vettore di *Xylella fastidiosa*



Olivo con sintomi di Xylella fastidiosa




Fig. 1. Leaf scorch symptoms observed in an inoculated olive plant (c.v. Arbequina). *Xylella fastidiosa* has been detected.



Fig. 2. Branch dieback (A) and leaf scorch (B) symptoms observed in trees sampled for *Xylella*.

Sintomi di Xylella fastidiosa su olivo



Sintomi di Xylella fastidiosa su oleandro



Sintomi di Xylella su Polygola



Malattia di Pierce's su vite



Cancro colorato del platano



Pino completamente compromesso dalla cocciniglia tartaruga



Tipici scudetti di cocciniglia tartaruga su pino

Parag. IV.1a - Riconoscimento di zona protetta

Quando un organismo nocivo da quarantena è presente nel territorio dell'Unione ma non nel territorio o in parte del territorio di uno stato membro e non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, la Commissione, su richiesta dello stato membro in questione, può riconoscere tale territorio o parte di esso come zona protetta per detto organismo.

Nella zona protetta non sono consentiti l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette.

L'elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette è identificato nell'allegato III del Reg. (UE) di esecuzione 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019.



Evidenti sintomi di Erwinia amylovora su pomacee

Parag. IV.1b - Divieto di introduzione di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti nel territorio dell'Unione

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali ed altri oggetti di cui è vietata l'introduzione nell'Unione in provenienza da Paesi Terzi è identificato nell'allegato VI del Reg. (UE) di esecuzione 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019.

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali ed altri oggetti provenienti da Paesi Terzi o dal territorio dell'Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione sono identificati negli allegati VII e VIII del Reg. (UE) di esecuzione 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019.

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali ed altri oggetti di cui è vietata l'introduzione in determinate zone protette è identificato nell'allegato IX del Reg. (UE) di esecuzione 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019.

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali ed altri oggetti destinati ad essere introdotti o spostati in zone protette e delle corrispondenti prescrizioni particolari per le zone protette è identificato nell'allegato X del Reg. (UE) di esecuzione 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019.

Parag. IV.1c - Istituzione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)

Tutti gli operatori professionali che si trovano nelle condizioni di seguito elencate devono iscriversi in tale registro:

- Introducono o spostano nell'Unione piante e prodotti vegetali per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;
- Sono autorizzati a rilasciare passaporti delle piante secondo quanto previsto dall'art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031;
- Chiedono all'autorità competente di rilasciare i certificati fitosanitari di esportazione, ri-esportazione, pre-esportazione secondo quanto stabilito dagli artt. 100, 101, 102 del regolamento (UE) 2016/2031;
- Sono autorizzati ad applicare i marchi per il materiale da imballaggio di legno di cui all'art. 98 del regolamento (UE) 2016/2031 o a rilasciare attestati.

Sono esonerati dall'iscriversi nel RUOP i seguenti Operatori Professionali:

- Coloro che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;
- Coloro che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi escluse quelle per le quali sono richiesti certificati fitosanitari;
- La loro attività professionale si limita al trasporto per conto di un altro Operatore Professionale.

La modulistica utile all'iscrizione nel RUOP e la documentazione da presentare sono presenti nel sito regionale nel settore dedicato al Servizio Fitosanitario.

Parag. IV.1d - Passaporto delle piante

È un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di tutte le piante da impianto nel territorio dell'Unione, inclusa la movimentazione all'interno di ogni stato membro, (passaporto PP) e nelle zone protette (passaporto ZP). Deve essere apposto sull'unità commerciale (unità di vendita) più piccola nei seguenti casi:


- qualora i vegetali, sottoposti a passaporto PP o ZP, siano ceduti ad operatori professionali;
- qualora i vegetali, sottoposti a passaporto PP o ZP, siano ceduti ad acquirenti non professionisti (privati cittadini) tramite contratti a distanza (es. internet, mail etc.);
- qualora i vegetali, sottoposti a passaporto ZP (zona protetta), siano ceduti ad acquirenti non professionisti (privati cittadini) anche tramite vendita diretta.

Non è prescritto un passaporto fitosanitario PP solo nel caso di vendita diretta ad acquirenti non professionisti (privati cittadini) che acquistano vegetali per il proprio utilizzo ovvero a scopo non professionale.


Il contenuto ed il formato del passaporto è indicato nell'allegato VII del regolamento (UE) 2016/2031.

L'autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante è concessa dal Servizio Fitosanitario Regionale dietro apposita domanda e controllo dei requisiti necessari.

Tutti gli operatori professionali devono istituire al loro interno un sistema di tracciabilità tramite registrazione di ingresso, lavorazione e vendita dei prodotti vegetali, e conservare i dati registrati per almeno tre anni.



Fac-simile di passaporto delle piante



- **Certificato fitosanitario per l'introduzione di piante, prodotti vegetali nel territorio dell'Unione.** È un documento rilasciato da un Paese Terzo che soddisfa le condizioni di cui al capo VI sezione 1 del regolamento (UE) 2016/2031 ed è redatto e contiene gli elementi di cui all'allegato V dello stesso regolamento.
- **Certificato fitosanitario per l'esportazione dall'Unione.** È un documento che accompagna piante e prodotti vegetali che vengono esportati verso Paesi Terzi. Viene rilasciato dal Servizio Fitosanitario Regionale su richiesta dell'operatore professionale iscritto nel RUOP e certifica la conformità delle piante o prodotti vegetali alle norme internazionali ed alle prescrizioni fitosanitarie per l'importazione nel Paese Terzo. Il certificato fitosanitario per l'esportazione è conforme alla descrizione ed al formato del modello di cui all'allegato VIII parte A del regolamento (UE) 2016/2031.

prodotti vegetali verso un Paese Terzo e le autorità competenti dello stato membro nel quale le piante e i prodotti vegetali sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati, o trasformati. Viene rilasciato, a richiesta dell'operatore professionale, dal Servizio Fitosanitario Regionale in cui le piante ed i prodotti vegetali sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati, o trasformati. Il certificato di pre-esportazione contiene gli elementi ed ha il formato di cui all'allegato VIII parte C del regolamento (UE) 2016/2031. Tale certificazione costituisce la base per il rilascio del certificato fitosanitario per l'esportazione nel caso in cui il Paese Membro esportatore non è quello in cui le piante ed i prodotti vegetali sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati, o trasformati.

- **Certificato fitosanitario per la riesportazione dall'Unione.** È un documento che viene rilasciato per riesportare verso un Paese Terzo una pianta o prodotto vegetale originario di un altro Paese Terzo. Tale certificato viene rilasciato dal Servizio Fitosanitario Regionale su richiesta dell'operatore professionale iscritto nel RUOP, ed è accompagnato dal certificato fitosanitario originale emesso dal Paese Terzo di origine. Inoltre le piante o i prodotti vegetali in questione non devono essere coltivati, prodotti o trasformati per modificarne la natura dopo la loro introduzione nel territorio dell'Unione. Il certificato fitosanitario per la riesportazione è conforme alla descrizione ed al formato del modello di cui all'allegato VIII parte B del regolamento (UE) 2016/2031.

Parag. IV.1e - Prescrizioni fitosanitarie per i produttori vivaisti iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate;
4. comunicare il piano di produzione aziendale secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale competente entro il 28 febbraio di ogni anno;
5. comunicare annualmente, secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, l'esatta ubicazione dei terreni adibiti a vivaio;
6. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;

7. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;
8. non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;
9. registrare entro 48 ore l'impiego gli agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;
10. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e delle strutture utilizzate per l'attività;
 - c) la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso);
 - d) i passaporti ed i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per tre anni;
 - e) tenere un sistema di tracciabilità delle produzioni vivaistiche e conservare i dati registrati per almeno 3 anni
11. acquistare il materiale di propagazione da coltivare o ricoltivare da ditte appositamente autorizzate;
12. emettere il passaporto delle piante ed il documento di commercializzazione, ove previsti, avendo cura di compilarli in ogni loro parte;
13. utilizzare materiali e accompagnato dal passaporto delle piante «ZP» (zona protetta) quando previsto;
14. rispettare le normative che regolamentano il commercio qualora vengano commercializzate anche piante non prodotte nella propria azienda. Si considerano prodotti in azienda i materiali vegetali coltivati o ricoltivati;
15. applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione sia su quelle poste in vendita, per consentire il riconoscimento della specie, della varietà se esistente e del lotto (l'etichetta può essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau, ecc.);
16. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;

17. tenere separate le aree adibite alla produzione in serra da quelle utilizzate per la vendita al pubblico secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente;
18. mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandole per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
19. effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali) in ambienti diversi qualora coltivate in strutture protette;
20. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, eventualmente seguendo le modalità impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
21. non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
22. rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di coltivazione rappresentanti un rischio fitosanitario nonché il materiale inidoneo alla coltivazione;
23. impiegare contenitori nuovi o, se usati, previa efficace sterilizzazione;
24. praticare corrette operazioni colturali, agronomiche e di difesa fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi e provvedere alla loro regolare registrazione;
25. eliminare le piante infestanti, sia all'interno che nelle immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione;
26. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
27. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.



Vivaio produzione piante succulente



Veduta vivaio per la produzione di fruttiferi



Vivaio per la produzione di piantine da orto



Veduta di vivaio piante forestali

Parag.IV.1f - Definizione di “Utilizzatore finale”

L'utilizzatore finale è definito dall'art. 2 del reg. 2016/2031 come “la persona che non agendo per fini professionali o commerciali acquista piante o prodotti delle piante per uso personale”. La commissione europea ha, recentemente, confermato l'estensione di tale definizione a tutte le persone sia fisiche che giuridiche pertanto rientrano in tale definizione gli hotel, i Comuni, i condomini etc.

Parag. IV.1g – Normativa manutentore del verde

Dal 25 agosto 2016 è in vigore la L. 28 luglio 2016, n. 154 che all'art. 12 così dispone: "L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

- a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'art. 20 c. 1 lett. A) e c) del D.lgs. n. 214/2005;
- b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze."

Ai fini della applicazione delle normative fitosanitarie in considerazione del fatto che spesso i manutentori del verde cedono a vario titolo piante e materiali di moltiplicazione e in considerazione del concetto di utilizzatore finale si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti in merito alle tipologie più diffuse di attività.

- Colui che esercita attività di manutenzione e costruzione di parchi e giardini acquistando il materiale vegetale presso aziende florovivaistiche e, non commercializzando, mette a dimora le piante, arbusti ecc., attraverso attività di servizi ad un utilizzatore finale, (persona fisica e giuridica): non necessita di iscrizione al RUOP
- Il produttore che esercita attività di manutenzione e costruzione di parchi e giardini in regime di attività connessa, utilizzando il materiale vegetale prodotto presso la propria azienda florovivaistica e mette a dimora le piante, arbusti ecc. presso un utilizzatore finale

(persona fisica o giuridica) e/o vende il proprio materiale vegetale esclusivamente ad un utilizzatore finale non in zona protetta e non tramite contratti a distanza: non necessita di iscrizione al RUOP

- Colui che esercita attività di manutenzione e costruzione di parchi e giardini, utilizzando il materiale vegetale prodotto presso la propria azienda florovivaistica mettendo a dimora le piante, arbusti ecc., e, inoltre, vende il proprio materiale oltre che ad un utilizzatore finale anche ad operatori professionali: necessita di iscrizione al RUOP ed autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante
- Il produttore che esercita attività di manutenzione e costruzione di parchi e giardini in regime di attività connessa, utilizzando il materiale vegetale prodotto presso la propria azienda florovivaistica e mette a dimora le piante, arbusti ecc. presso un utilizzatore finale (persona fisica o giuridica) e/o vende il proprio materiale vegetale esclusivamente ad un utilizzatore finale in zona protetta: necessita di iscrizione al RUOP
- Il produttore che esercita attività di manutenzione e costruzione di parchi e giardini in regime di attività connessa, utilizzando il materiale vegetale prodotto presso la propria azienda florovivaistica e mette a dimora le piante, arbusti ecc. presso un utilizzatore finale (persona fisica o giuridica) e/o vende il proprio materiale vegetale esclusivamente ad un utilizzatore finale non in zona protetta ma anche tramite contratti a distanza: necessita di iscrizione al RUOP
- I manutentori del verde già iscritti per altre attività al Registro Ufficiale dei Produttori RUP di cui all'art. 20 comma 1 del decreto legislativo 214/05 sono transitati d'ufficio al nuovo RUOP in quanto svolgono le attività ricadenti in una delle categorie previste dal suddetto art. 65.

Cap. V – CERTIFICAZIONE FITOSANITARIA PER L'ESPORTAZIONE VERSO PAESI TERZI

Allo scopo di limitare il pericolo che con la movimentazione di vegetali (piante e parti di piante), prodotti vegetali (legnami, imballaggi, farine, ecc.) e altri oggetti, vengano diffusi organismi nocivi dannosi per produzioni agricole e l'ambiente forestale e naturale, a livello internazionale è stato definito un comune regime di controlli e certificazioni delle merci adeguato a contrastare tali rischi fitosanitari.

La certificazione fitosanitaria viene utilizzata per attestare che le partite soddisfano i requisiti fitosanitari di importazione e si applica alla maggior parte delle piante, dei prodotti vegetali e di altri articoli regolamentati che sono commercializzati a livello internazionale e facilita il commercio internazionale di piante, piante prodotti e altri articoli regolamentati fornendo un documento concordato a livello internazionale con le relative procedure.

L'ISPM (International standard for phytosanitary measures) N. 7 del 1997 e n. 12 del 2001 dell'IPPC, stabiliscono linee guida a livello internazionale per uniformare il sistema di certificazione all'esportazione, tali indicazioni sono state accettate da quasi tutti i Paesi.

In particolare il punto 1 dell'ISPM 12, che cita l'articolo V.2 (a) dell'IPPC, stabilisce le modalità di rilascio dei certificati fitosanitari.

Esso stabilisce che le ispezioni e le altre attività correlate che portano al rilascio di certificati fitosanitari devono essere effettuate solo da o sotto l'autorità dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante (Servizio Fitosanitario).

I certificati fitosanitari devono essere rilasciati da pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati dall'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante (Servizio Fitosanitario) ad agire per suo conto e sotto il suo controllo.

Con tali conoscenze e informazioni a disposizione i controllori ufficiali delle autorità di importazione delle parti contraenti possono accettare i certificati fitosanitari con fiducia come documenti affidabili.

La certificazione fitosanitaria è necessaria per alcune tipologie di merce destinata ai Paesi non aderenti all'Unione Europea, in conformità con la loro normativa e viene rilasciata a seguito di ispezione al momento della partenza nei luoghi di produzione e/o di commercializzazione.

Secondo quanto disposto dal citato Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante e dal D.lgs. 19/2021 le ditte che esportano nei Paesi Terzi le merci che necessitano di essere accompagnate dal Certificato fitosanitario per l'esportazione e/o ri-esportazione, dal 14 dicembre 2019 devono essere iscritte al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), gestito dal Servizio Fitosanitario regionale.

La modulistica necessaria per la richiesta d'iscrizione è disponibile sul sito della Regione Abruzzo nella parte dedicata al Servizio Fitosanitario

Per ottenere il certificato fitosanitario è necessario presentare la richiesta di controllo fitopatologico dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti normati da esportare almeno 48 ore prima della spedizione, in modo da permettere i necessari controlli documentali, d'identità e fitosanitari.

La richiesta di controllo per l'esportazione e/o ri-esportazione ai fini del rilascio del Certificato Fitosanitario deve essere inviata esclusivamente con mail alla casella postale: fitosanitario@regione.abruzzo.it.

La certificazione viene rilasciata dagli Ispettori Fitosanitari del Servizio Fitosanitario Regionale a seguito di controllo documentale, controllo d'identità e controllo fitopatologico visivo al momento della partenza delle merci nei luoghi di produzione e/o di commercializzazione /stoccaggio.

Allo scopo la ditta interessata è tenuta a fornire tutta la documentazione necessaria (fatture, certificati di origine, permessi di importazione ecc..) relativa alla partita da certificare.

Qualora la normativa del paese ricevente preveda che nella certificazione vengano inserite dichiarazioni di esenzione per patogeni che non possono essere rilevati visivamente e siano quindi necessarie analisi ufficiali di laboratorio, la ditta interessata deve richiedere il campionamento e le analisi della merce con congruo anticipo con le stesse modalità usate per la richiesta del controllo.

Qualora la merce non sia conforme ai requisiti fitosanitari richiesti dal paese importatore, per carenze documentali o altre motivazioni, l'emissione del certificato può essere rifiutata.

Si precisa che il certificato fitosanitario per l'esportazione deve accompagnare sempre la merce ed entro 14 giorni dalla data di emissione riportata sul certificato la spedizione deve lasciare l'Italia o altro Paese comunitario di partenza. In caso di scadenza deve essere inoltrata una nuova richiesta con pagamento della sola tariffa fitosanitaria per il rilascio, se non occorrono nuovi controlli. In caso di smarrimento del documento è necessario effettuare una denuncia presso le autorità preposte o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed è possibile richiedere una nuova emissione o copia autentica del certificato emesso, che però non ha valore fitosanitario.

Il pagamento della tariffa fitosanitaria dovuta calcolata in base all'IV DEL Reg. UE 625/2017 va effettuato prima del rilascio del certificato e l'attestazione del pagamento va consegnata all'ispettore al momento del controllo.

Cap. VI – CERTIFICAZIONE FITOSANITARIA ALL'IMPORTAZIONE

Le importazioni di vegetali e prodotti vegetali e altri oggetti possono costituire una potenziale fonte di introduzione di organismi nocivi pericolosi per le coltivazioni, per le foreste e per l'ambiente in generale.

Di conseguenza, per l'introduzione di merci regolamentate provenienti da Paesi Terzi nel territorio nazionale e dell'unione, sono previsti controlli documentali, d'identità e fisici allo scopo di ridurre i rischi fitosanitari connessi.

Le tipologie di merci di seguito elencate:

- 1) *piante, i prodotti vegetali e altri oggetti* di cui all' art. 72, paragrafo 1, e all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 allegato XI sez. A e B;
- 2) *merci provenienti da alcuni paesi terzi* per i quali la Commissione Europea ha deciso che è necessario un provvedimento che impone un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata a causa di un rischio fitosanitario noto o emergente;
- 3) *merci oggetto di una misura di emergenza;*

possono essere importate solo attraverso uno dei Posti di controllo Frontalieri (PFC) autorizzati dell'Unione Europea (Reg. UE 2017/625 art. 58).

Il Posto di Controllo Frontaliero autorizzato per la Regione Abruzzo è quello di ORTONA PORTO (BCP/ITOTN1).

Le merci di cui sopra devono obbligatoriamente essere sottoposte a controllo, se del caso con prelievo ufficiale di campioni da sottoporre ad analisi e solo a seguito di esito positivo dell'ispezione del Servizio Fitosanitario Regionale si può ottenere il rilascio del Documento Sanitario Comune Europeo (DSCE – CHEDPP) come nulla osta all'importazione.

Iter per l'ottenimento del nullaosta all'importazione

Tutta la procedura si svolge attraverso il sistema informatico europeo TRACES NT collegandosi al sito <https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt>, le ditte importatrici devono essere preventivamente iscritte al **RUOP** (*Registro Ufficiale degli Operatori Professionali*) presso il Servizio Fitosanitario della Regione in cui la ditta ha la propria sede legale.



Per poter accedere al sistema è necessario essere accreditati, gli operatori doganali vengono accreditati dal Servizio Fitosanitario Regionale a seguito di inoltro della richiesta.

La *Richiesta d'Ispezione*, presso il PCF ai fini del rilascio del DSCE – PP (Documento sanitario comune d'entrata per piante e prodotti vegetali), va inoltrata almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo delle merci (Reg. UE 2019/1013 Art. 1) attraverso la compilazione del format presente nel sistema TRACES NT e notificata anche per email al Servizio Fitosanitario Regionale.

Documentazione da allegare alla richiesta:

- 1) CERTIFICATO FITOSANITARIO ORIGINALE (Documento emesso dalla competente Autorità Ufficiale del paese di origine, redatto in una delle lingue ufficiali della UE, datato non oltre 14 giorni prima della partenza delle merci dal paese di origine, completo di tutte le voci necessarie, privo di correzioni, aggiunte o cancellature che non siano state vidimate dall'autorità che lo ha rilasciato).
- 2) TARIFFA FITOSANITARIA (attestazione originale del versamento della tariffa dovuta per il controllo, allegato IV Tariffe o diritti per controlli ufficiali su partite di animali e merci che entrano nell'Unione, capo I, punto VIII del Reg. Ue 2017/625).
- 3) copia del documento di trasporto, della lettera di vettura, polizza di carico, fattura.
- 4) Copia del certificato d'iscrizione al RUOP (se iscritto in altra regione).

- 5) Eventuale altra documentazione necessaria (es. nulla osta regionali per l'importazione di sementi).

A seguito dei controlli, se la merce risulta conforme alle condizioni previste dai reg. UE 2017/625, 2016/2031 e successivi atti delegati, si rilascia il Documento Sanitario Comune Europeo (DSCE – CHEDPP) avente valore di nullaosta all'importazione.

In seguito la merce sarà a disposizione della dogana per gli ulteriori adempimenti previsti per l'ingresso.

Nel caso di vegetali che necessitano di essere accompagnati dal passaporto UE fino a destino, può essere rilasciato una copia conforme del certificato fitosanitario di origine in sostituzione del passaporto fino al primo punto di destinazione della merce.

Importazione di altri vegetali e prodotti vegetali da paesi non aderenti all'UE

Per i vegetali e prodotti vegetali non compresi nelle disposizioni di cui ai reg. UE 2017/625, 2016/2031 e successivi atti delegati o di altre Decisioni Comunitarie, in arrivo al PCF della Regione Abruzzo la ditta importatrice o il suo rappresentante doganale devono comunicare 48 ore prima l'importazione della merce fornendo i seguenti dati:

- Nome, cognome, indirizzo e/o ragione sociale importatore;
- Tipologia di vegetali quantità e paese terzo di provenienza;
- Eventuale documentazione accompagnatoria;
- Mezzo di arrivo, ora e giorno previsti.

Cap. VII – MISURE FITOSANITARIE PER PALLET E IMBALLAGGI IN LEGNO

Il legname è un prodotto vegetale che, soprattutto se non privato della corteccia, può essere vettore di numerosi patogeni dannosi per le foreste e per l'ambiente dell'intero pianeta.

Considerato che buona parte delle merci che vengono trasportate nel mondo viaggiano su pallet o comunque imballate, puntellate, sostenute, ingabbiate con materiale legnoso, che la quantità di legname usato a questo scopo nel commercio internazionale è ingente, e che inoltre tale materiale, di origine non sempre certa, una volta separato dalle merci può avere le destinazioni più diverse, a volte abbandonato, altre volte destinato ad essere riparato e riutilizzato per altri trasporti o per altri scopi e quindi soggetto ad ulteriori spostamenti, a livello internazionale ci si è posti il problema del **rischio fitosanitario** connesso all'utilizzo di questo materiale.

In passato molti Stati prevedevano nella loro legislazione vari tipi di requisiti e/o trattamenti fitosanitari per l'introduzione e lo spostamento nel loro territorio di questa tipologia di materiali, naturalmente erano previste apposite certificazioni che ne attestassero le condizioni fitosanitarie e i trattamenti effettuati, nella maggior parte dei casi riconducibili a trattamenti di fumigazione con Bromuro di Metile (sostanza dannosa per l'ambiente e attualmente vietata nella UE e in altri stati.)


Con la crescente liberalizzazione dei mercati e l'aumento dei traffici commerciali da molti paesi è stata manifestata l'esigenza di stabilire regole e metodologie di prevenzione comuni per

attenuare il rischio fitosanitario, cercare di uniformare a livello mondiale i requisiti e i trattamenti del materiale da imballaggio e soprattutto eliminare la certificazione cartacea a corredo.

L'IPPC (Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante) della FAO, in risposta a queste esigenze ha emanato uno specifico standard denominato ISPM 15 (Standard Internazionale per le Misure Fitosanitarie N. 15), lo standard prevede procedure e trattamenti approvati per la mitigazione del rischio fitosanitario, da effettuare sotto il controllo dell'autorità fitosanitaria del paese aderente e l'adozione di un marchio comune da applicare sugli imballaggi riconosciuto a livello internazionale a garanzia dei trattamenti effettuati.



Imballaggi marchiati regolarmente



Fac-simile di marchio da apporre sugli imballaggi

Lo standard ISPM-15 approvato nel 2002 poi integrato e modificato nel corso degli anni è stato ufficialmente adottato dall'UE nel 2005 e attualmente è adottato in 120 paesi, anche se non tutti hanno implementato il sistema.

Per la circolazione tra paesi all'interno dell'UE, fatta eccezione per il Portogallo, attualmente l'applicazione dello standard e quindi del marchio non è richiesta, anche se ne sta discutendo l'introduzione.


In Italia dopo il periodo iniziale in cui i Servizi Fitosanitari hanno provveduto direttamente all'implementazione del sistema provvedendo all'emissione delle autorizzazioni, alla concessione d'uso del marchio e ai relativi controlli, con Decreto del MIPAAF del 13 luglio 2005 è stato riconosciuto il Consorzio Servizi Legno-Sughero quale soggetto gestore per l'utilizzo del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno. Ai Servizi Fitosanitari resta comunque il compito di supervisione e controllo sull'utilizzo del marchio e sull'operato del Consorzio.

Attualmente le ditte interessate ad operare nelle varie attività previste nella filiera del marchio IPPC sono:

- Soggetto 7.1 - Impresa che esegue il Trattamento Termico - HT
- Soggetto 7.2A - Impresa che utilizza Materiale semilavorato già trattato per la produzione di imballaggi a Marchio
- Soggetto 7.2B - Impresa che utilizza Materiale semilavorato già trattato per la produzione di imballaggi a Marchio (con magazzino promiscuo)
- Soggetto 7.2 RP - Impresa che seleziona e ripara imballaggi finiti usati a marchio ISPM n. 15
- Soggetto 7.4 - Impresa Commercianta di Semilavorato trattato in conformità al ISPM n. 15 della FAO
- Soggetto 7.5 - Impresa che esegue il Trattamento Termico Dielettrico – DH
- Commercianti/selezionatori di pallet e imballaggi **usati** a marchio IPPC/FAO
- Commercianti di pallet e imballaggi a marchio IPPC/FAO **nuovi**

sono tenute a presentare al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, per il tramite del suddetto Consorzio Servizi, richiesta di iscrizione al RUOP e, direttamente allo stesso Consorzio richiesta di autorizzazione all'uso del marchio.

Nella Regione Abruzzo attualmente risultano autorizzate n. 25 aziende.



Manuale sul marchio IPPC/FAO realizzato da FitOk

Cap. VIII - CERTIFICAZIONE FITOSANITARIA DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLA VITE

La produzione e l'immissione in commercio nel territorio comunitario dei materiali di moltiplicazione della vite è disciplinata oltre che dalle normative fitosanitarie generali da un apposito provvedimento di settore : **IL DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 16** *“Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00019)”*.

Il Decreto suddetto, che recepisce a livello nazionale quanto disposto dai Reg. UE 2016/2031 e 2017/625, armonizza le precedenti legislazioni nazionali del settore ed è principalmente volto a garantire la rispondenza genetico-sanitaria del materiale di moltiplicazione della vite, in considerazione della crescente diffusione di malattie dovute a virus, viroidi e soprattutto fitoplasmi che impone sempre maggiore attenzione nell'utilizzo di materiale di propagazione che oltre ad essere valido dal punto di vista genetico, deve essere esente da patologie che possano compromettere i risultati di campo della coltura.

Il D.lgs 2 febbraio 2021, n. 16, abroga e sostituisce il precedente Decreto 8 febbraio 2005 che già regolava il settore, conferma l'operatività del Servizio Nazionale di Certificazione della Vite costituito principalmente dall'Unità nazionale di coordinamento, dalla competente struttura del Ministero dell'Agricoltura e dalle competenti strutture regionali (Servizi Fitosanitari).

Il Decreto stabilisce che per poter produrre e commercializzare materiale di moltiplicazione della vite, le ditte vivaistiche devono essere registrate al RUOP e autorizzate al rilascio del passaporto delle piante ai sensi della normativa fitosanitaria vigente. Inoltre le ditte sono tenute a presentare denuncia annuale di tutto il materiale di moltiplicazione prodotto ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio ove ha sede il centro aziendale ossia l'unità produttiva autonoma stabilmente costituita e/o il campo di produzione.

La norma prevede che possano essere commercializzati i materiali di moltiplicazione delle sole varietà iscritte nell'apposito registro nazionale, e che rispondano alle condizioni sanitarie, di purezza ed identità e qualitative previste per le varie categorie (**iniziale, base, certificato, standard**).

I controlli ufficiali, la certificazione, il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette ufficiali sui materiali delle categorie “certificato” e “standard” sono affidati ai Servizi Fitosanitari regionali competenti per territorio.

I controlli ufficiali, che hanno lo scopo di accertare i requisiti e le condizioni relativi alla coltura e ai materiali di moltiplicazione di cui agli allegati II e III del Decreto, sono svolti dal personale tecnico del Servizio Fitosanitario iscritto in apposito registro “Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite” istituito presso il Ministero.

Il materiale **Certificato** proviene direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali, deve presentare purezza varietale e clonale ed è destinato alla produzione di piante o parti di piante che servono alla produzione di uve, deve essere cartellinato con etichetta azzurra;

Il materiale **standard** deriva da vigneti scelti dal vivaista e controllati dai Servizi fitosanitari, deve presentare l'identità e la purezza della varietà ed è destinato alla produzione di piante da destinare alla produzione di uve; per l'identificazione di tale materiale è prevista un'etichetta giallo scuro.

Pertanto una determinata varietà o clone viene certificata e immessa in commercio se sufficientemente distinta, stabile ed omogenea, nonché in possesso dei requisiti sanitari, di purezza ed identità varietale e di qualità stabiliti, inoltre è necessaria l'etichettatura ufficiale riportante le indicazioni obbligatorie stabilite e i materiali devono, sotto controllo ufficiale, essere confezionati in lotti omogenei con imballaggi o mazzi chiusi, in modo che la loro apertura causi il deterioramento permanente del sistema di chiusura (allegato V D.lgs 2 febbraio 2021 n. 16). Non è consentita la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard delle varietà portainnesto.



La normativa definisce le varie tipologie di materiale che possono essere commercializzate:

1) Barbatelle

1.1) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;

1.2) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata;

1.3) barbatelle in vasetto: barbatelle franche o innestate prodotte in contenitori alveolati o vasetti;

1.4) barbatelle reinnestate: barbatelle innestate o barbatelle franche, precedentemente autorizzate alla commercializzazione, sulle quali è stato rispettivamente sostituito o posto un nesto mediante innesto, messe a dimora in vivaio o in vasetto;

1.5) barbatelle rimesse: barbatelle franche o innestate precedentemente autorizzate alla commercializzazione messe a dimora in vivaio o in vasetto;

1.6) barbatelle frigoconservate: barbatelle franche o innestate conservate in frigo per la campagna successiva;

1.7) barbatelle micropropagate: barbatelle franche di varietà portinnesto ottenute dalla moltiplicazione in vitro di gemme ascellari, secondo quanto riportato all'allegato I al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

2) parti di piante di vite:

2.1) sarmenti: tralci di un anno;

2.2) tralci erbacei: tralci non lignificati;

2.3) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;

2.4) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;

2.5) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati alla produzione di barbatelle franche;

Procedure e Scadenze:

- 1) Entro il 30 giugno di ogni anno la Ditta interessata presenta attraverso l'applicativo "VIVAI VITE" apposita denuncia di produzione dei materiali.
- 2) Il SFR procede all'accettazione delle denunce, ai controlli documentali, in campo e in vivaio.
- 3) Entro il 10 ottobre di ogni anno la ditta presenta sempre attraverso l'applicativo "VIVAI VITE" denuncia di ripresa delle barbatelle.
- 4) Successivamente, il SFR espletati i controlli con esito positivo e constatata la corresponsione della tariffa dovuta, autorizza la stampa delle etichette per la commercializzazione del materiale.



Evidente sintomatologia di flavescenza dorata



Scaphoideus titanus vettore di flavescenza

Cap. IX – DISCIPLINA FITOSANITARIA ATTIVITA' SEMENTIERA

Le ditte sementiere devono essere registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031 per poter esercitare l'attività di produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri (ovverosia le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante) e di materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento.

Ai sensi del D.lgs. 2 febbraio 2021 n. 20 è considerata

- «produzione a scopo di commercializzazione» dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entità, e la cui attività sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. È altresì considerata «produzione a scopo di commercializzazione» quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie e altri enti, anche se al solo fine della distribuzione. È inoltre considerata «produzione a scopo di commercializzazione» ogni lavorazione e selezione di prodotti sementieri effettuata per conto di terzi.
- Per «commercializzazione» s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso.

I prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi:

- a) foraggere;

- b) cereali;
- c) barbabietole;
- d) oleaginose e da fibra;
- e) ortaggi;
- f) patate;
- g) miscugli;
- h) altri prodotti sementieri diversi da quelli indicate dalle lettere precedenti.

I prodotti sementieri appartenenti ai gruppi suddetti si suddividono nelle seguenti categorie:

a) categoria pre-base: le sementi e i materiali di moltiplicazione di generazioni antecedenti la categoria base, prodotti dal costituente o aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà a partire dalla selezione conservatrice;

b) categoria di base: le sementi e i materiali di moltiplicazione, prodotti dal costituente o aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà;

c) categoria certificata: le sementi e i materiali di moltiplicazione derivanti da prodotto appartenente alla categoria di base, in prima o seconda riproduzione;

d) categoria commerciale: le sementi e i materiali di moltiplicazione di piante erbacee, ad esclusione delle sementi ortive, non classificabili nella «categoria di base» o nella «categoria certificata» e identificabili soltanto tramite la specie;

e) categoria standard: le sementi e i materiali di moltiplicazione di specie ortive, per le quali è previsto l'obbligo del registro varietale, prodotte da varietà dotate di sufficiente identità e purezza varietale

f) categoria «mercantile ortiva»: le sementi e i materiali di moltiplicazione di specie ortive, diverse da quelle elencate nell'allegato II, sezione C, per le quali non è previsto l'obbligo del registro varietale.

I prodotti sementieri delle categorie di pre-base, base e certificata, sono commercializzati solo se appartenenti a varietà iscritte nei Registri di varietà di cui all'articolo 7, comma 1, o nel Catalogo comune delle specie di piante agrarie ed ortive, e muniti del cartellino ufficiale rilasciato dal Ministero o dall'organismo delegato, attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Le ditte sementiere, sotto la propria responsabilità, possono sconfezionare e riconfezionare i prodotti sementieri acquistati presso gli stabilimenti indicati in sede di registrazione al RUOP. Nel caso di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, lo sconfezionamento, il riconfezionamento e la ricartellatura sono soggetti alla vigilanza del Ministero o dell'organismo delegato.

I prodotti sementieri devono essere posti in commercio in partite omogenee confezionati in involucri chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di

chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo. Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonché gli imballaggi dei miscugli di sementi destinate alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorarne il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale di certificazione.

In base all'art. 65 comma 1 b) del Reg. 2016/2031, oltre alla registrazione al RUOP è necessaria anche l'autorizzazione a rilasciare i passaporti delle piante se l'OP movimentata specie di semi che richiedono il passaporto, ossia quelle in tabella 1, o il passaporto PZ, in tabella 2.

Tabella 1 – Specie di semi da passaporto, allegato XIII del Regolamento di esecuzione UE 2019/2072

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| Oryza sativa L. (riso) | Allium cepa L. (cipolla) | Allium porrum L. (porro) |
| Capsicum annuum L. (peperone) | Solanum lycopersicum L. (pomodoro) | Phaseolus vulgaris L. (fagiolo) |
| Pisum sativum L. (pisello) | Phaseolus coccineus L. (fagiolo di Spagna) | Vicia faba L. (fava) |
| Solanum tuberosum L. (Semi di patata) | Solanum tuberosum L. (tuberi-seme di patata) | Medicago sativa L. (erba medica) |
| Brassica rapa L. (rapa) | Brassica napus L. (colza) | Glycine max L. (soia) |
| Helianthus annuus L. (girasole) | Linum usitatissimum L. (lino) | Sinapis alba L. (senape bianca) |

Tabella 2 – Specie di semi da passaporto PZ, allegato XIV del Regolamento di esecuzione UE 2019/2072

| | Organismo nocivo | Zona Protetta – PZ |
|--|---------------------------------|--|
| Beta vulgaris | Beet necrotic yellow vein virus | Francia (bretagna), Irlanda, Irlanda del Nord, Portogallo (Azzorre), Finlandia |
| Castanea Miller | Chryphonectria parasitica | Repubblica ceca, Irlanda, Svezia, Irlanda del Nord. |
| Gossypium spp. | Colletotrichum gossypii | Grecia |
| Solanum tuberosum L. (tuberi seme di patata) | Beet necrotic yellow vein virus | Francia (Bretagna), Finlandia, Irlanda, Portogallo (Azzorre), Regno Unito (Irlanda del Nord) |

Requisiti necessari per l'esercizio dell'attività

Chiunque intenda richiedere le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività sementiera deve essere iscritto al Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con comunicazione antimafia ed in possesso di partita I.V.A.

I produttori di sementi e di altri materiali di moltiplicazione devono dimostrare inoltre, direttamente o tramite una figura tecnica operante nell'azienda stessa, di possedere adeguate conoscenze professionali sulle tecniche di produzione/selezione meccanica, nonché sulle normative sementiere e fitosanitarie riguardanti le categorie delle sementi per le quali viene richiesta l'autorizzazione a produrre. Tali conoscenze professionali devono essere descritte in un sintetico curriculum e si intendono acquisite se si riscontra almeno una delle seguenti condizioni:

- ha esercitato per almeno cinque anni attività nel settore sementiero come titolare di azienda sementiera o come coadiuvante familiare o dipendente con responsabilità tecniche;
- ha frequentato con esito favorevole un corso di formazione sulle tecniche di produzione nonché sulle normative fitosanitarie e di commercializzazione delle sementi, il cui programma sia stato approvato dal Servizio fitosanitario regionale;
- ha superato con esito favorevole un colloquio presso il Servizio fitosanitario regionale, volto a verificare le conoscenze sulle normative fitosanitarie e di commercializzazione delle sementi.

Le ditte sementiere devono disporre di locali e attrezzature tecniche idonee e sufficienti per svolgere razionalmente l'attività della produzione di sementi descritta nella domanda di autorizzazione.

Nel caso di ditte sementiere che esercitano anche altre attività, quali il commercio di cereali, produzione di mangimi ecc., le attrezzature e i locali destinati alla lavorazione delle sementi devono essere fisicamente separati da quelli destinati alle altre attività.

Le ditte sementiere devono disporre inoltre di locali o spazi idonei a mantenere le sementi isolate nel caso di problemi fitosanitari.

Prescrizioni Fitosanitarie per i produttori di sementi

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, sia in azienda che presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
4. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;

5. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza, l'accesso ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita delle sementi;
6. non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;
7. registrare entro 48 ore dall'impiego gli agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;
8. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria dello stabilimento di lavorazione aggiornata ove sia riportato l'elenco dei macchinari utilizzati per l'attività;
 - c) i passaporti delle sementi ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
9. dichiarare annualmente al Servizio Fitosanitario Regionale la produzione delle colture da seme che deve essere commercializzata con il passaporto o che richiede una specifica certificazione relativa all'esportazione verso Paesi terzi;
10. emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
11. utilizzare materiale accompagnato dal passaporto delle piante «ZP» (zona protetta) quando previsto;
12. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole ispezione dei materiali prodotti;
13. tenere separate le aree adibite alla lavorazione delle sementi da quelle utilizzate per la vendita;
14. disporre di locali o spazi idonei a mantenere le sementi isolate nel caso di problemi fitosanitari;
15. mantenere distinte le produzioni, identificandole per partita, lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
16. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, seguendo le modalità impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
17. non commercializzare o cedere a qualunque titolo sementi che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
18. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

19. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.



Attrezzatura per lavorazione semente



Esempio di cartellino per semente certificata

Cap. X - NORME PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL MATERIALE VIVAISTICO

Per poter commercializzare i materiali vivaistici non è sufficiente il rispetto delle regole relative agli organismi da quarantena, ma devono essere rispettate una serie di norme che riguardano specificatamente la commercializzazione di piante e materiali di moltiplicazione di ornamentali, ortive, fruttiferi e vite. La normativa di riferimento è la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 dell'11 febbraio 2020, che ha modificato le precedenti direttive relative alla commercializzazione dei materiali vivaistici.

L'art. 36 del reg. 2031/2016 definisce gli **organismi regolamentati non da quarantena**, chiamati ORNQ, il cui elenco è incluso nell'allegato IV del regolamento (UE) 2072/2019, nei confronti dei quali gli operatori professionali devono garantire un elevato livello di controllo al fine di evitarne l'introduzione e la loro diffusione nel territorio dell'Unione. Peraltro l'art. 89 del Reg. 2031/2016 specifica che l'operatore professionale deve possedere le conoscenze necessarie per effettuare controlli riguardanti i citati organismi che possono colpire le piante anche attraverso la descrizione del proprio processo produttivo evidenziando gli eventuali punti critici che possano favorire la diffusione degli organismi oggetto di controllo. In pratica attuando un sistematico autocontrollo delle proprie produzioni l'operatore professionale garantisce il rispetto delle soglie previste per gli ORNQ sulle rispettive piante da impianto.

Per ORNQ si intendono organismi nocivi ampiamente diffusi nell'Unione europea che, pur non rispondendo ai criteri di un organismo da quarantena, la loro presenza potrebbe comportare ripercussioni economiche inaccettabili per cui è necessario adottare misure fitosanitarie a livello vivaistico.

Appartengono a questa categoria, in particolare, i cosiddetti «organismi di qualità».

I riferimenti normativi che regolano la commercializzazione delle produzioni vivaistiche sono i seguenti:

- Direttiva di esecuzione della Commissione (UE) 2020/177 dell'11 febbraio 2020 che modifica le Direttive 66/401/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio e le Direttive 93/49/CEE, 93/61/CEE della Commissione e le Direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale.
- Decreto 17 luglio 2020 Recepimento della Direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione dell'11 febbraio 2020
- Decreto legislativo n. 18 del 02.02.2021: Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625
- Decreto legislativo n. 16 del 02.02.2021 relativo a Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11

della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

- Commercializzazione ornamentali: Decreto 17 luglio 2020 – “Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione, dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale. Modifica del decreto 9 agosto 2000” (GU n. 190 del 30/7/2020)

Le norme definiscono la figura del fornitore ossia qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento, importazione e commercializzazione.

Per Documento di Commercializzazione si intende una etichetta che il fornitore applica sulle piante o sul materiale di moltiplicazione oppure su un documento che accompagna la merce (bolla, fattura, documento di trasporto). Il documento di commercializzazione deve accompagnare gruppi di piante sufficientemente omogenee (lotti) deve contenere la denominazione dell'azienda, il nome botanico e la varietà delle stesse e il codice del fornitore che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regime fitosanitario, coincide con il numero di iscrizione al RUOP, categoria (CAC, certificato virus-esente ecc.). È consentito unificare il documento di commercializzazione con il passaporto delle piante, integrando il passaporto con le informazioni del fornitore.

Si tratta di norme che garantiscono la qualità del prodotto che si sostanziano in un rigoroso controllo da parte del produttore (vivaista) rispetto ai punti critici del processo produttivo in particolare:

- Riguardo ai materiali iniziali: approvvigionarsi esclusivamente da fornitori regolarmente autorizzati e, in caso di autoproduzione, prelevare materiali esclusivamente da piante madri (o portaseme) ben identificate e sottoposte a regolari controlli visivi o di laboratorio atti a garantire l'identità varietale e lo stato sanitario;
- Riguardo ai contenitori: utilizzare unicamente quelli nuovi o adeguatamente sterilizzati;
- Riguardo ai substrati di coltivazione: utilizzare terriccio adeguatamente sterilizzato o, nel caso di fruttiferi utilizzare terreno idoneo alla coltivazione delle specie prodotte, rispettare una corretta rotazione e verificare l'assenza di nematodi fitoparassiti contemplati dalla normativa;
- Riguardo alle strutture: disporre di ambienti idonei a permettere una facile identificazione e ispezione del materiale e disporre di apposita area e di idonea attrezzatura per la distruzione del materiale non commercializzabile;
- Riguardo alle modalità di coltivazione: mantenere distinte le singole partite di materiale in base alla loro identità e alla loro origine. In caso di irrigazione utilizzare acqua di idonea qualità controllata e trattata in modo da escludere ogni possibile contaminazione da parte di organismi nocivi; effettuare idonee concimazioni in funzione delle specie e dello stadio di accrescimento; effettuare razionali diserbi; attuare un adeguato pianto di difesa fitosanitaria

atta a prevenire o controllare la presenza di organismi nocivi di qualità; ispezionare periodicamente ogni partita e segnalare al Servizio fitosanitario la presenza, anche sospetta di organismo nocivi da quarantena;

- Riguardo all'igiene: utilizzare strutture ed attrezzature tali da non costituire sorgente di inoculo per organismi nocivi operando periodiche pulizie e disinfezioni; rimuovere e distruggere rapidamente i residui colturali derivanti dalle diverse operazioni colturali; nel caso di coltivazioni protette mantenere gli ambienti liberi da vegetazione infestante sia all'interno sia all'esterno per una distanza di almeno 2 metri; nel caso di utilizzo di contenitori alveolati tenerli adeguatamente isolati dal suolo;
- Riguardo alla tracciabilità: registrare, per ogni partita, l'identità del materiale (specie e varietà), l'origine del materiale di partenza (eventuale codice del produttore, numeri dei documenti di trasporto o fatture o, per il materiale autoprodotta, l'identificazione delle piante madri), date di semina, trapianto, eventuale innesto, pratiche colturali maggiormente significative (germinazione, potatura, concimazione, diserbo ecc.), identificazione delle serre di coltivazione ecc.
- Riguardo il materiale prodotto: commercializzare solo piante idonee all'uso a cui sono destinate al fine di verificarne la corrispondenza con quanto richiesto, sostanzialmente sane ed in particolare prive di patogeni di qualità e di quarantena e apporre sull'unità minima di vendita il "passaporto delle piante"

Quando i materiali vengono venduti al dettaglio, direttamente al consumatore finale non professionista (hobbista) in alternativa al documento di commercializzazione può essere adottata un'etichetta con le seguenti indicazioni:

- Denominazione dell'azienda fornitrice
- Denominazione botanica
- Varietà

Parag. X.1 - Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto

La citata direttiva di esecuzione (UE) 2020/177, ha aggiornato i requisiti fitosanitari che i materiali di moltiplicazione dei fruttiferi devono possedere ai fini della commercializzazione e ha aggiornato l'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) per le specifiche specie.

I materiali di moltiplicazione sono distinti in base a tre livelli di certificazione:

- materiale di pre base
- materiale di base
- materiale certificato
- materiale CAC

Nella categoria CAC (Conformità Agricola Comunitaria) rientrano i materiali di propagazione garantiti dall'azienda esclusivamente che li ha prodotti. Questi materiali oltre ad essere privi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione devono rispettare i requisiti dei vari organismi nocivi regolamentati non da quarantena per le specifiche piante da impianto.


La garanzia del produttore è attestata dal passaporto delle piante che lo stesso produttore (registrato al RUOP e autorizzato al rilascio del passaporto dal Servizio fitosanitario competente per centro aziendale) appone sulle unità di vendita.

L'elenco degli ORNQ è indicato nell'allegato II Parte I del D.L.gs. n. 18 del 02.02.2021

Con note tecniche n. 12251 del 3/4/2020 e n. 15854 del 15/5/2020 il Mipaaf ha stabilito che ai materiali di moltiplicazione e alle piante di categoria CAC può essere applicato il passaporto integrato con le informazioni del documento del fornitore, conformemente agli Allegati 3 e 4 del regolamento 2017/2313 con l'avvertenza di indicare alla voce "codice fornitore" il codice di registrazione al RUOP e alla voce "cod.id" il codice di tracciabilità del materiale, preceduto dal codice identificativo del centro aziendale.

La categoria CAC rappresenta il livello minimo necessario per la commercializzazione.

La produzione di materiale di moltiplicazione delle categorie pre-base, base e certificato è consentito solo a coloro che aderiscono al Servizio Nazionale di Certificazione Fitosanitaria volontaria e che, quindi garantiscono un elevato livello di controllo del materiale vegetale. Questo processo garantisce la produzione di materiale vivaistico sano dal punto di vista fitosanitario e geneticamente rispondente alle caratteristiche varietali e permette di accompagnare il materiale con appositi cartellini che attestano il rispetto di tutte le fasi del processo produttivo e la tracciabilità dello stesso. Possono aderire alla certificazione i vivaisti iscritti al RUOP o autorizzati al rilascio del "Passaporto delle piante". La certificazione si divide in "europea" e "nazionale" e la seconda va ad aggiungersi e non sostituisce quella europea. Dal punto di vista operativo i vivaisti interessati devono inoltrare apposita domanda al servizio fitosanitario Regionale ed in copia al CIVI-Italia (organismo autorizzato dal Ministero per la stampa dei cartellini) entro il 30 aprile di ogni anno. Le procedure operative per la certificazione sono indicate nella nota tecnica emanata dal Ministero delle Politiche Agricole del 10.05.2021 prot. 0212523 che gli interessati possono richiedere al servizio Fitosanitario.

| | |
|--|---|
|  PASSAPORTO DELLE PIANTE o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT o PLANT PASSPORT PZ (organismi nocivi da quarantena o codici organismi art. 32 reg. 2016/2031) | |
| SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXX DEN. BOTANICA XXXXX VARIETÀ XXXX PORTINNESTO XXX CARTELLINO VALIDO PER N. X PIANTA/E | NORME E REGOLE UE-ITALIA ANNO EMISSIONE O DATA DI EMISSIONE MATERIALI CAC CODICE FORNITORE: IT-XX-XXX COD. ID. XXXX + CODICE A BARRE O QCODE |

Modello di passaporto integrato con il documento del fornitore per i materiali di categoria CAC




Astoni di fruttiferi certificati



Vivaio di fruttiferi




Formato grafico dei passaporti integrati con le etichette della certificazione europea



Formato grafico dei passaporti integrati con le etichette della certificazione nazionale

Organismi nocivi ONRQ per olivo e drupacee:

| | |
|---|--|
| <p><i>Olea europaea</i> L.</p> | <p>Batteri <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i></p> <p>Nematodi <i>Meloidogyne arenaria</i> <i>Meloidogyne incognita</i> <i>Meloidogyne javanica</i> <i>Pratylenchus vulnus</i></p> <p>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasm <i>Olive leaf yellowing-associated virus</i> <i>Olive vein yellowing-associated virus</i> <i>Olive yellow mottling and decline associated virus</i></p> |
| <p><i>Prunus persica</i> (L.) Batsch e <i>Prunus salicina</i> Lindley</p> | <p>Batteri <i>Agrobacterium tumefaciens</i>, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i>, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i></p> <p>Funghi e oomiceti <i>Phytophthora cactorum</i>, <i>Verticillium dahliae</i></p> <p>Insetti e acari <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> <i>Quadraspidiotus perniciosus</i></p> <p>Nematodi <i>Meloidogyne arenaria</i> <i>Meloidogyne incognita</i> <i>Meloidogyne javanica</i> <i>Pratylenchus penetrans</i> <i>Pratylenchus vulnus</i></p> |
| <p><i>Prunus dulcis</i> (Miller) Webb</p> | <p>Batteri <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i></p> <p>Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasm <i>Apple chlorotic leaf spot virus</i> <i>Apple mosaic virus</i> 'Candidatus <i>Phytoplasma prunorum</i>' <i>Plum pox virus</i> <i>Prune dwarf virus</i> <i>Prunus necrotic ringspot virus</i></p> |



Tipiche anulature da Plum pox virus su foglia di pesco

Tipiche striature da virus Sharka su fiori di pesco



Sintomatologia da AcLSV su melo

Sintomatologia da Pseudomonas syringae pv. mors prunorum



Sintomatologie virali su olivo

Parag. X.2 - Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

Relativamente al materiale riproduttivo delle piante ornamentali, la direttiva 2020/177/UE è stata recepita con il decreto ministeriale 17 luglio 2020, il quale ha modificato alcune parti del testo di riferimento per la commercializzazione delle ornamentali, rappresentato dal decreto 9 agosto 2000 "Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151". La principale modifica riguarda i requisiti fitosanitari dei materiali. L'articolo 1 del DM 17 luglio 2020, stabilisce infatti che per potere essere commercializzati i materiali vivaistici devono risultare nel luogo di produzione (vivaio), almeno ad un'ispezione visiva, praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) elencati nell'allegato I nella stessa normativa. Le soglie per tutti gli ORNQ sono pari a 0 inoltre i materiali di moltiplicazione devono inoltre risultare, almeno a un'ispezione visiva, praticamente esenti da organismi nocivi che riducono il valore e la qualità dei materiali stessi.

Il passaporto è il documento che accompagna le piante in tutte le fasi della commercializzazione e ne garantisce la sanità. Le informazioni relative al fornitore previste dal DM 9 agosto 2000 (tuttora vigente) che venivano riportate nel documento di commercializzazione, possono essere integrate nel passaporto delle piante, in alternativa, tali informazioni possono essere riportate nel documento di trasporto, nella bolla o nella fattura.

| ORNQ | Genere o specie di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali | Soglia di presenza ORNQ |
|---|--|--------------------------------|
| <i>Erwinia amylovora (Burrill)</i> | Amelanchie Chaenomele indl. Cotoneaster, Cydonia, Eriobrya, Malus, Mespilus, Photinia davidiana Pyracantha, Pyrus L., Sorbus L. | 0% |
| <i>Pseudomonas syringae pv persicae</i> | Prunus persica (L.) , Prunus salicina | 0% |
| <i>Spiroplasma citri</i> | Citrus L., ibridi di Citrus L., Fortunella ibridi di Fortunella , Poncirus , ibridi di Poncirus | 0% |
| <i>Xanthomonas arboricola pv.pruni</i> | Prunus | 0% |
| <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> | Capsicum annum L | 0% |
| <i>Xanthomonas gardneri</i> | Capsicum annum L | 0% |
| <i>Xanthomonas perforans</i> | Capsicum annum L | 0% |

| | | |
|--|--|----|
| <i>Xanthomonas vesicatoria</i> | Capsicum annum L | 0% |
| <i>Cryphonectria parasitica</i> | Castanea L. | 0% |
| <i>Dothistroma pini</i> | Pinus L. | 0% |
| <i>Lecanosticta acicola</i> | Pinus L. | 0% |
| <i>Plenodomus tracheiphilus</i> | Citrus L., ibridi di Citrus L., Fortunella ibridi di Fortunella, Poncirus, ibridi di Poncirus | 0% |
| <i>Puccinia horiana</i> | Chrysanthemum L. | 0% |
| <i>Aculops fuchsiae</i> | Fuchsia L. | 0% |
| <i>Opogona sacchari</i> | Beaucarnea, Bougainvillea , Crassula L., Crinum L., Dracaena Ficus , Pachira ,Palmae, Sansevieria Yucca L. | 0% |
| <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> | Palmae, per quanto riguarda i generi e le specie seguenti: Areca catechu L., Arenga pinnata , Borassus flabellifer L., Brahea armata, Brahea edulis , Butia capitata , Calamus merrillii , Caryota maxima , Caryota cumingii Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan , Copernicia, Elaeis guineensis Howea forsteriana Jubaea chilensis Livistona australis Livistona ecora Livistona rotundifolia Phoenix canariensis Phoenix dactylifera Phoenix reclinata , Phoenix roebelenii Phoenix sylvestris , Phoenix theophrasti Pritchardia Ravenea rivularis Roystonea Sabal palmetto Trachycarpus fortunei Washingtonia | 0% |
| <i>Ditylenchus dipsaci</i> | Allium L. | 0% |
| <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> | Malus Mill. | 0% |
| <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> | Prunus L. | 0% |

| | | |
|--------------------------------------|--|----|
| <i>Candidatus Phytoplasma pyri</i> | Pyrus | 0% |
| <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> | Lavandula | 0% |
| <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> | Chrysanthemum L. | 0% |
| <i>Plum pox virus</i> | Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill, Prunus cerasifera Prunus spp. | 0% |
| <i>Tomato spotted wilt</i> | Begonia x hiemalis Chrysanthemum L., Impatiens L., Pelargonium L. | 0% |




Virus Tomato spotted wilt su ciclaminu



Opogona sacchari



Puccinia horiana su crisantemo



Criphonectria parasitica su castagno

Parag. X.3 - Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive

Rispetto alla direttiva 177/2020/UE e dallo specifico decreto di recepimento sono stati modificati i requisiti fitosanitari dei materiali coerentemente con le disposizioni della nuova regolamentazione fitosanitaria

Per potere essere commercializzate nelle piantine da orto e sui materiali di moltiplicazione la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) non deve superare, almeno a un'ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell'Allegato II, Parte 6 del Decreto L.gs. n. 18/2021 e devono, inoltre, essere esenti, sempre ad un esame visivo, da organismi nocivi che riducano sensibilmente la qualità delle piantine stesse.

| ORNQ | Genere o specie di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali | Soglia di presenza ORNQ |
|--|--|-------------------------|
| <i>Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis</i> (Smith) Davis et al. | <i>Solanum lycopersicum</i> L. | 0% |
| <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. | <i>Capsicum annum</i> L., | 0% |
| <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šuti 1957) | <i>Solanum lycopersicum</i> L. <i>Capsicum annum</i> L., | 0% |
| <i>Xanthomonas perforans</i> | <i>Solanum lycopersicum</i> L. | 0% |

| | | |
|---|--|----|
| | <i>Capsicum annuum</i> L., | |
| <i>Xanthomonas vesicatoria</i> | <i>Solanum lycopersicum</i> L. <i>Capsicum annuum</i> L., | 0% |
| <i>Fusarium</i> Link (genere anamorfico) esclusi <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon <i>Fusarium circinatum</i> | <i>Asparagus officinalis</i> L. | 0% |
| <i>Stromatinia cepivora</i> | <i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Allium sativum</i> L. | 0% |
| <i>Verticillium dahliae</i> | <i>Cynara cardunculus</i> L. | 0% |
| <i>Ditylenchus dipsaci</i> | <i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L. | 0% |



Tipica sintomatologia da Tomato spotted wil su bacca di peperone



Tipica sintomatologia da Tomato spotted wil su bacca di pomodoro



Xanthomonas vesicatoria su peperone



Verticillium dahliae su cynara

Parag. X.4 - Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite

I requisiti per la commercializzazione del materiale viticolo sono indicati negli allegati al D.lgs. n. 16 del 02.02.2021. In particolare nell'elenco seguente sono riportati gli ORNQ per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l'ispezione visiva e, in caso di dubbi, il campionamento e l'analisi conformemente alla sezione 2, punto 2, e alla sezione 8 del predetto D.lgs.

| Genere o specie dei materiali di moltiplicazione della vite, escluse le sementi | ORNQ |
|--|--|
| <i>Vitis vinifera</i> L. non innestata | Insetti e acari <i>Viteus vitifoliae</i> Fitch |
| <i>Vitis</i> L., esclusa <i>Vitis vinifera</i> L. non innestata | Insetti e acari <i>Viteus vitifoliae</i> |
| <i>Vitis</i> L. | Batteri <i>Xylophilus ampelinus</i> Willems et al |
| <i>Vitis</i> L. | Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> |
| Materiali di moltiplicazione di <i>Vitis</i> L. | Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e |

| | |
|--|--|
| | fitoplasmi <i>Arabis mosaic virus</i> <i>Grapevine fanleaf virus</i> <i>Grapevine leafroll associated virus 1</i> <i>Grapevine leafroll associated virus 3</i> <i>Grapevine virus A</i> |
| Portinnesti di <i>Vitis</i> spp. e relativi ibridi, esclusa <i>Vitis vinifera</i> L. | Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi <i>Arabis mosaic virus</i> <i>Grapevine fanleaf virus</i> <i>Grapevine leafroll associated virus 1</i> <i>Grapevine leafroll associated virus 3</i> <i>Grapevine fleck virus</i> <i>Grapevine virus A</i> |



Galle di fillossera su foglie di vite



Grapevine leaf roll associated



Sintomatologia afferibile a giallume infettivo GFLV

Cap. XI - SPOSTAMENTO PIANTE DI OLIVO IN AMBITO REGIONALE

L'olivo costituisce elemento caratterizzante il paesaggio e l'ambiente della Regione Abruzzo che intende tutelarne la presenza sul territorio di propria competenza anche mediante la conservazione e la rigenerazione delle piante adulte al fine di recuperarle ai fini produttivi, decorativi, di giardinaggio e usi ambientali. Tale finalità è disciplinata dalla Legge Regionale 20 maggio 2008, n. 6 “*Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di ulivo*”. Ad integrazione della predetta norma il sono stati emanati ulteriori provvedimenti regionali, il 17 novembre 2010 protocollo n. 218825: *Autorizzazione espianto e reimpianto alberi di olivo adulti* e la nota esplicativa alla Legge Regionale n. 6/2008 del 31 ottobre 2013 protocollo n. 270260: *Linee guida per l'applicazione della normativa transitoria in attesa di una modifica organica alla legge Regionale n. 6/2008*. In data 9 luglio 2020 è stata promulgata la legge n. 17 che apporta modifiche alla Legge Regionale 20 maggio 2008, n. 6.

L'art. 3 comma 1 della predetta legge prevede che la cessione delle piante di olivo può essere effettuata solo nei casi previsti dall'art. 65 punto 1) lettera a) del reg. 2031/2016 ossia da soggetti iscritti al RUOP escludendo, pertanto la possibilità di cessione, anche a titolo gratuito da soggetti non professionalmente impegnati. **La cessione di piante può essere effettuata solo da vivaisti regolarmente iscritti al suddetto registro.**

Il comma 1-ter dell'art. 3 della legge 17/20 prevede che è consentito lo spostamento di piante di olivo nell'ambito dello stesso appezzamento appartenente al medesimo proprietario.

Il sopravvenuto Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa stabilisce* che l'espianto con successivo spostamento può avvenire solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- Appartiene ad un operatore professionale registrato conformemente all'articolo 65 del Regolamento (UE) 2016/2031 ed è sottoposto a ispezioni annuali da parte delle autorità competenti
- Sono state coltivate in un sito che è sottoposto a ispezioni annuale dell'autorità competente e che Il sito sia stato sottoposto a campionamento e prove per rilevare la presenza dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* , tenuto conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa* e con l'utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1% con un livello di confidenza almeno dell'80%

In base a quanto detto coloro i quali intendono espiantare e spostare piante di olivo, nell'ambito della stessa proprietà e qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 4 della L.R. n. 6/2020 devono presentare apposita domanda la Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente il quale dopo aver acquisito la conformità fitosanitaria prevista dalle normative vigenti rilasciata dal Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura – Ufficio Tutela Fitosanitaria, rilascia l'autorizzazione all'espianto e allo spostamento.



Oliveto

Cap. XII - SANZIONI AMMINISTRATIVE

La produzione, l'importazione da Paesi Terzi e la movimentazione all'interno dell'Unione Europea di vegetali e prodotti vegetali, è regolamentata dal D.lgs. 2 febbraio 2021 n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” emanato in attuazione a Regolamenti e Direttive comunitari.

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 2 febbraio 2021 n. 19 e alla normativa nazionale e dell’Unione di settore, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dall’art.55 dello stesso decreto.

L’irrogazione delle sanzioni è di competenza dei Servizi Fitosanitari Regionali e vengono applicate dagli Ispettori Fitosanitari in servizio presso le sedi del territorio regionale.

L’entità delle sanzioni varia da in relazione alla disposizione violata.

I proventi delle sanzioni irrogate ai sensi del presente decreto sono imputati nei bilanci degli enti regionali o provinciali nel cui ambito territoriale operano i Servizi fitosanitari regionali che hanno irrogato le sanzioni e sono destinati alle attività di protezione delle piante dei Servizi fitosanitari regionali che effettuano il controllo.

Cap. XIII - ISPETTORI FITOSANITARI OPERANTI NELLA REGIONE ABRUZZO

Sede Cepagatti (PE) Via Nazionale, 38 - cap 65012

PEC: dpd023@pec.egione.abruzzo.it

Email: fitosanitario@regione.abruzzo.it

Ispettori fitosanitari:

Dr. Domenico D'Ascenzo e-mail: domenico.dascenzo@regione.abruzzo.it - Tel. 0859773532

Dott.ssa Maria Assunta Scotillo e-mail: maria.scotillo@regione.abruzzo.it – Tel. 0859773538

P.A. Antonio Di Donato e-mail: antonio.didonato@regione.abruzzo.it – Tel. 0859773551

Agrot. Enzo Riccitelli e-mail: enzo.riccitelli@regione.abruzzo.it –Tel. 0859773539

Sede Avezzano (AQ) P.zza Torlonia, 91 - cap 67051

PEC: dpd023@pec.egione.abruzzo.it

Email: fitosanitario@regione.abruzzo.it

Ispettori fitosanitari:

Dr. Giovanni Ranalli e-mail: giovanni.ranalli@regione.abruzzo.it –Tel. 0863502326

Sede Sulmona (AQ)

PEC: dpd023@pec.egione.abruzzo.it

Email: fitosanitario@regione.abruzzo.it

Ispettori fitosanitari:

Dr.ssa Anna Maria Di Cioccio e-mail: annamaria.dicioccio@regione.abruzzo.it – Tel. 0864700946

Sede Vasto (CH) Via Marco Polo, 61 –cap 66054

PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it

Email: fitosanitario@regione.abruzzo.it

Ispettori fitosanitari:

P.A. Ludovico D'Ercole e-mail: ludovico.dercole@regione.abruzzo.it – Tel. 0873367698

Sede Lanciano (CH) via

PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it

Email: fitosanitario@regione.abruzzo.it

Ispettori fitosanitari:

Dr. Andrea De Laurentis e-mail: andrea.delarentis@regione.abruzzo.it

Sede Teramo (TE)

PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it

Email: fitosanitario@regione.abruzzo.it

Ispettori fitosanitari:

Dr. Giuseppe Lucque e-mail: giuseppe.lucque@regione.abruzzo.it – Tel. 0861021473

Sede Nereto (TE)

PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it

Email: fitosanitario@regione.abruzzo.it

Ispettori fitosanitari:

Dr. Agostino Di Nicola e-mail: agostino.dinicola@egione.abruzzo.it – Tel. 0861021410

Sede Direzione Agricoltura Pescara via Catullo 17

PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it

Email: fitosanitario@regione.abruzzo.it

Ispettori fitosanitari:

Agrot. Pasqualino Santavenere e-mail: p.santavenere@regione.abruzzo.it - Tel. 0857672952



ANNO INTERNAZIONALE DELLA
SALUTE DELLE PIANTE

2020

1917 - 2017

Fitosanitario Centenario



**Convenzione Internazionale
per la Protezione
delle Piante**